



Dott. MARCO POZZOLI
NOTAIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
LONATO

Atto reg. il.....

Serie..... AT N. 2772

Con Procedura Telematica

Esatti €. 324,00



Repertorio N. 45.658 ----- Raccolta N. 17.769 -----

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CON UNICO SOCIO

(Art. 2463 del Codice Civile)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove luglio duemilaotto, in Desenzano del Garda, nel mio studio in Via Madergnago n. 33.-----

Innanzi a me dottor MARCO POZZOLI, Notaio in Desenzano del Garda, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, è presente:-----

BOCCHIO MARIO, natc -----, domiciliato per la carica presso la sede Municipale dell'Ente, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e quindi in rappresentanza del:-----

"COMUNE DI LONATO DEL GARDA", con sede in Lonato (BS), Piazza Martiri della Libertà n. 12, codice fiscale 00832210173, Partita I.V.A. 00580570984,----- munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio Comunale n. 93 in data 21 dicembre 2007 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" (ALLEGATO "A") e della successiva delibera della Giunta Comunale n. 156 in data 15 luglio 2008 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B" (ALLEGATO "B").-----

Sono altresì presenti:-----

BAIGUERA GIULIANO, nato ad -----, residente
i -----, codice fiscale ----- cittadino italia-
no;-----

BERARDI MARINA, nata a -----, residente a -----
codice fiscale ----- cittadina italiana;-----

BOGLIONI DAVIDE, nato -----, residente a -----
codice fiscale ----- cit-
tadino italiano;-----

al solo fine di accettare la carica di componenti (non soci) del Consiglio di Amministrazione.-----

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:-----

Il "COMUNE DI LONATO DEL GARDA", come sopra rappresentato, col presente atto:-----

a) dichiara di costituire una società a responsabilità limitata con unico socio sotto la seguente denominazione:-----

"FARMACIA DI LONATO S.R.L."-----

b) La società ha sede nel Comune di Lonato del Garda (BS).-----

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Imprese (art. 111-Ter delle disposizioni del Codice Civile) il socio mi dichiara che l'attuale indirizzo della società è fissato in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 16.-----

c) La Società ha per oggetto le attività meglio individuate nello statuto di cui infra.-----

d) Il capitale sociale viene fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) interamente assunto e sottoscritto dall'unico socio, il "COMUNE DI LONATO DEL GARDA", che dà atto di averlo versato presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Lonato, in data 28 luglio 2008 ai sensi dell'art. 2464 - comma quarto - del codice civile, come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata da detto Istituto, ricevuta che, in copia conforme all'originale al n. 45.657 di mio repertorio in data odierna, allego al presente atto sotto la lettera "C" (ALLEGATO "C"), omessa la lettura per dispensa avutane dal comparente.-----

DOT. MARCO POZZOLI NOTAIO

25015 DESENZANO DEL GARDA - Via Madergnago, 33 - tel. 030.9912900 - fax 030.9990447 - e-mail: -----

- e) La società ha durata fino al 31 dicembre 2055.
- f) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà al 31 dicembre 2008.
- g) La società verrà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, i quali resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.
- A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori BAIGUERA GIULIANO, BERARDI MARINA e BOGLIONI DAVIDE (non soci) che, qui presenti, accettano la carica, dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di inleggibilità o decadenza.
- Procedono seduta stante alla distribuzione delle cariche al loro interno così che all'unanimità Presidente viene nominato il signor BAIGUERA GIULIANO e Consiglieri i signori BERARDI MARINA e BOGLIONI DAVIDE.
- Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri previsti dallo statuto. Gli amministratori hanno la rappresentanza della società.
- h) I Consiglieri in via disgiunta tra loro vengono delegati ad apportare al presente atto e allo statuto tutte quelle integrazioni, soppressioni e modifiche che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché a ritirare dalla Banca sopracitata il capitale sociale come sopra versato, con facoltà di rilasciare quietanza a favore della Banca medesima e con esonero dei suoi funzionari da ogni responsabilità.
- i) L'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società si indica in Euro tremila virgola zero zero.
- l) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dalle norme denominate "statuto" qui di seguito elencate.

STATUTO

CAPITOLO 1. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

1.1 DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 113 e 116 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, una società a responsabilità limitata con la denominazione

"Farmacia di Lonato S.r.l."

1.2 SEDE

La sede è in Lonato. La società, con decisione dell'organo amministrativo, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, agenzie, filiali e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi previsti dalla legge.

1.3 DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2055 (salvo proroga od anticipato scioglimento per deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge).

1.4 OGGETTO

La società ha per oggetto:

1) la gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci e per le quali gli stessi abbiano provveduto al conferimento o all'affidamento della gestione.

L'attività comprende:

* la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico - chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

* la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

* l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza;-----

* la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica, inclusi servizi sanitari o socio-sanitari in quanto ammessi dalle norme vigenti.-----

2) La società potrà inoltre gestire farmacie ed effettuare servizi farmaceutici anche a favore o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.-----

3) La società assicura l'informazione ai clienti sui servizi e sui prodotti posti sul mercato.-----

4) Con espressa esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico e nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge n. 77/1983, dal D. Lgs. n. 385/1993 e dal D. Lgs. n. 415/1996 e di ogni successiva disposizione in materia, la Società potrà altresì svolgere le seguenti attività:-----

- l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso o affine al proprio, o comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia italiane che di diritto estero, sia quotate che non quotate;-----

- il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate o enti partecipati;-----

- l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma alle società partecipate o enti partecipati.-----

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili, prestare garanzie anche a favore di terzi nonché assumere in misura non prevalente partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine, senza fine di collocamento presso il pubblico, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

CAPITOLO 2. CAPITALE E PARTECIPAZIONI-----

2.1 AMMONTARE DEL CAPITALE-----

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) diviso in partecipazioni ai sensi di quanto stabilito dal Codice Civile. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante l'assegnazione di attività sociali ai soci, nel rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.-----

2.2 PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI-----

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni immobili, crediti e tutti gli altri elementi dell'attivo patrimoniale suscettibili di valutazione economica. Possono altresì essere oggetto di conferimento prestazioni d'opera o di servizi garantiti da una polizza di assicurazione, da una fideiussione o da un versamento in denaro a norma dell'art. 2464 C.C..-----

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. In mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. A carico dei soci in ritardo nel versamento decorre l'interesse legale, fermo restando il disposto dell'art. 2466 c. c.. Le partecipazioni sono trasferibili ai sensi dell'art. 2469 c.c. salva la prelazione di cui al successivo articolo 2.3. Il socio non può sottoporre a pegno volontariamente tutto o parte delle proprie partecipazioni o costituirle in garanzia o in usufrutto senza l'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, deliberante con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.-----

2.3 PRELAZIONE-----

Le partecipazioni sociali e di ogni altro diritto reale su di esse sono liberamente trasferibili per atto tra vivi con le sole eccezioni di seguito elencate. Se intestate a società fiduciaria, le partecipazioni possono essere liberamente trasferite da quest'ultima al mandante iniziale, a patto che la società fiduciaria esibisca la scritturazione



del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti a società controllata o controllante. Se il trasferimento delle partecipazioni ha luogo in forza di successione "mortis causa" esso non è sottoposto ad alcun limite o condizione, salvo l'obbligo per gli eredi di nominare un rappresentante comune. Negli altri casi spetta agli altri soci il diritto di prelazione. All'uopo il socio che intende vendere la propria partecipazione a soggetti diversi da quelli indicati al primo comma deve dare comunicazione agli altri soci tramite l'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., specificando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, il nominativo del potenziale acquirente ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci che risultano iscritti nel libro soci a tale data, assegnando loro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro questo termine i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato essi si considerano rinunciatari. L'offerente sarà, quindi, libero di vendere o trasferire a terzi la propria partecipazione (o il proprio diritto di opzione) entro il termine perentorio di sei mesi ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci. Decorso tale termine, senza aver perfezionato la vendita, l'alienante dovrà nuovamente rinnovare l'offerta agli altri soci prima di alienare la propria partecipazione. Se il diritto di prelazione è esercitato da un solo socio, questi avrà diritto di acquistare l'intera partecipazione sociale offerta in vendita. Se più soci manifestano l'intenzione di acquistare la partecipazione suddetta, questa verrà ripartita tra gli stessi in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nella società. Qualora il corrispettivo richiesto dal socio alienante o comunque offertogli da un terzo apparisse manifestamente superiore al reale ed effettivo valore della partecipazione, i soci entro il medesimo termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di chiedere che la valutazione della partecipazione sia devoluta, a proprie spese, ad un Collegio di Arbitratori, promuovendone la costituzione secondo le modalità indicate al successivo articolo 7.3.-----

In tal caso i soci avranno diritto di acquistare la partecipazione al prezzo stabilito dal Collegio suddetto, dandone comunicazione all'organo amministrativo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della decisione del Collegio, salvo che il socio alienante rinunci a cedere la propria partecipazione, accollandosi peraltro le spese del giudizio arbitrale. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione è liberamente trasferibile al soggetto ed alle condizioni indicate nella comunicazione di cui sopra. Le disposizioni precedenti non si applicano se tutti i soci consentono per iscritto, anche con separati atti, al libero trasferimento delle partecipazioni.-----

2.4 FINANZIAMENTO DEI SOCI-----

La Società ha facoltà di acquisire mutui, prestiti o finanziamenti dai soci, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e delle altre prescrizioni normative vigenti al momento dell'apporto, in modo che tale acquisizione non sia considerata raccolta di risparmio tra il pubblico. Tali somme saranno infruttifere di interessi, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.-----

L'aumento di capitale sociale può essere effettuato anche attraverso offerta di quote di partecipazione di nuova emissione a terzi, in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso. La società può emettere titoli di

debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

2.5 RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile.

CAPITOLO 3. DECISIONI DEI SOCI

3.1 DECISIONI

Le decisioni dei soci, oltre che con delibera assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art 2479 c.c.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti contenenti il medesimo testo, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, se nel testo non è indicato un termine diverso.

3.2 LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso purché in uno Stato membro dell'Unione Europea. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i termini stabiliti dall'art. 2478 bis. I soci decidono su materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

L'assemblea regolarmente convocata rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vengono prese in conformità alla legge e al presente statuto. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, ricevere, trasmettere o visionare documenti, intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti.

3.3 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con raccomandata al domicilio risultante dal libro soci, od in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Sono valide le assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c.

3.4 INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove

IN DESENZ

IN DESENZ

siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c. . Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

3.5 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e all'amministratore delegato, se nominati, ovvero al consigliere più anziano.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. Il Presidente verifica la regolarità dell'assemblea a norma dell'art. 2479 bis c.c..

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

3.6 QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

L'assemblea delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

CAPITOLO 4. AMMINISTRAZIONE

4.1 SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata:

- da un Amministratore unico;
- da un Consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, comunque entro il limite massimo previsto dalla legge.

Quando il Consiglio di Amministrazione è formato da due soli membri, in caso di disaccordo tra i suoi componenti sulla nomina del presidente o sulla revoca del consigliere delegato, decade l'intero consiglio.

4.2 REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) durano in carica: secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa;
- c) sono rieleggibili.

4.3 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è così regolato:

A) **PRESIDENZA.** Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché sia data ai consiglieri adeguata informazione circa le materie iscritte all'ordine del giorno. Coordina i lavori del Consiglio verificando la regolarità della sua costituzione, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

B) **RIUNIONI.** Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché nell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori in carica, oppure da almeno due membri effettivi

del Collegio Sindacale se istituito. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante invito redatto su qualsiasi supporto, sia cartaceo che magnetico da comunicarsi a mezzo telegramma, telefax o lettera raccomandata A.R. , ovvero con qualsiasi sistema di comunicazione purché sia idoneo a garantire la ricevuta di ritorno o la conferma dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore. Nel caso in cui la convocazione venga richiesta dagli amministratori o dai sindaci, se il Presidente non provvede entro dieci giorni ad effettuare la convocazione, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ogni membro dell'organo amministrativo.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dagli intervenuti. Le adunanze possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei consiglieri;
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

C) DELIBERAZIONI. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che il Consiglio sia composto di soli due membri, nel qual caso le decisioni si prendono all'unanimità.

D) CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO PER ISCRITTO. Nei casi previsti dalla legge, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; ad ogni amministratore deve essere assicurato il diritto di partecipare alle decisioni e a tutti gli aventi diritto una adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti contenenti il medesimo testo, da parte della maggioranza degli Amministratori. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, se nel testo non è indicato un termine diverso. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E" devono essere trascritte senza indugio su apposito libro tenuto a norma di legge, essere firmate da chi presiede e dal segretario di volta in volta nominato dal presidente del consiglio anche tra gli estranei. La relativa documentazione è conservata dalla società.

E) DELEGA. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega:-----

- ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri;-----
- o ad uno o più amministratori delegati.-----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, ultimo comma, c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.-----

4.4 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.-----

Qualunque sia il sistema di amministrazione adottato dalla società, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può compiere, quindi, tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano all'assemblea. In ogni caso l'organo amministrativo non potrà, senza preventiva autorizzazione dell'organo assembleare, compiere atti che comportino l'indebitamento della Società per un ammontare superiore al valore del capitale sociale, né deliberare l'apertura di filiali o sedi staccate, assumere personale anche a tempo determinato o affidare incarichi a terzi.-----

4.5 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI.-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed ai medesimi potrà essere attribuito un compenso, in misura fissa o in percentuale sugli utili, la cui misura sarà determinata dall'assemblea con deliberazione valida fino a modifica.-----

L'assemblea può, inoltre, riconoscere agli amministratori una indennità di fine mandato, suscettibile di variazioni con future delibere assembleari, da liquidare al momento della cessazione del loro rapporto di collaborazione, anche provvedendo alla stipula di appositi contratti assicurativi, da accantonarsi alla fine di ogni esercizio amministrativo.-----

4.6 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.-----

La rappresentanza della società compete, in via generale e senza limitazioni:-----

- all'amministratore unico;-----
- al Presidente del Consiglio di amministrazione o al Vice Presidente, se nominato, nei casi di assenza o impedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione;-----
- agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.-----

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli atti o categorie di atti. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.-----

CAPITOLO 5. CONTROLLO DELLA SOCIETÀ-----

5.1 COLLEGIO SINDACALE-----

Ove la legge lo richieda o l'Assemblea dei soci lo decida la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi (di cui uno Presidente) e due supplenti che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili; alla scadenza del termine restano in carica con tutti i poteri sino alla loro effettiva sostituzione.-----

Salvo diversa decisione dei soci, il Collegio Sindacale ha anche funzione di controllo contabile.-----

I Sindaci devono essere scelti tra i soggetti, anche non soci, aventi i requisiti di legge ed il loro compenso viene fissato nella misura prevista dalle vigenti disposizioni

di Legge.

Nel caso in cui i Sindaci svolgano anche funzioni di controllo contabile, devono essere scelti tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori.

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini un revisore per il controllo contabile, questo deve essere iscritto al Registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Giustizia.

5.2 CONTROLLO DEI SOCI

Quando il Revisore contabile non è nominato, ai sensi del precedente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 2476 c.c..

CAPITOLO 6. BILANCI

6.1 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

6.2 BILANCI

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

6.3 UTILI

L'utile netto del bilancio approvato è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea. Il pagamento degli utili viene effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo entro i termini annualmente fissati dallo stesso. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono in favore della società.

CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI GENERALI

7.1 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

7.2 DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, a tale fine eletto. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio; in mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

7.3 CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere fra la società ed i soci, o loro aventi causa, ovvero tra i soci medesimi e/o loro aventi causa, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un arbitro unico (o collegio arbitrale) nominato dalla Commissione per l'Arbitrato prevista da detto regolamento, che emetterà la propria determinazione secondo equità in via irrituale e con lodo non impugnabile.

7.4 RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia di società a responsabilità limitata.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in calce e a margine con me Notaio.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me



Notaio su 18 (diciotto) facciate intere e parte della diciannovesima di 5 (cinque) fogli uso bollo.-----

Viene sottoscritto alle ore tredici.-----

F.to Bocchio Mario

F.to Giuliano Baiguera

F.to Marina Berardi

F.to Davide Boglioni

F.to Marco Pozzoli Notaio L.S.

d
r
A
B
L
T
E
V
S
I
V
P
I
G
R
C
F
E
M
O
I
P
A
P
E
B
F
M
P
A
M
P
A
C
C

del

Leg
indi